

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Messina (di seguito denominata UNIME) con sede in Messina Piazza Pugliatti, 1, CAP 98122, C.F. 80004070837, P. IVA 00724160833, nella persona del Rettore Prof. Salvatore CUZZOCREA, nato a Ginevra (Svizzera) il 11.03.1972;

E

Il Centro per la Formazione Permanente e l'aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana, (in breve "**CEFPAS**"), con sede legale in Caltanissetta (CL), Cittadella Sant'Elia Via G. Mulè 1 , C.F. e P. IVA 01427360852 in persona del Direttore del Centro pro tempore Ing. Roberto Sanfilippo nato a Genova Prov. (GE) il 04/04/1970;

Premesso che

- con la L.R. 30/93 la Regione Siciliana ha istituito il **CEFPAS**, come ente con personalità giuridica di diritto pubblico, a supporto di programmi e attività per conto dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana ed a supporto delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale;
- il **CEFPAS** ha tra i propri fini istituzionali la formazione permanente e l'aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari; la realizzazione di una Scuola Superiore di Sanità; la ricerca nel campo delle scienze sanitarie, della formazione, della educazione e prevenzione alla salute; le attività di promozione ed educazione alla salute, la medicina preventiva e la sicurezza ambientale; la collaborazione con le Università per le rispettive esigenze didattiche e scientifiche; la realizzazione di studi, pubblicazioni, convegni, seminari ed incontri di studio; il coordinamento e la realizzazione di progetti, azioni trasversali e di innovazione tecnologica e digitale; la valutazione comparativa dei servizi resi ai cittadini nonché il supporto tecnico operativo all'organizzazione dei servizi e delle prestazioni assistenziali e la gestione amministrativa del programma di Formazione continua in medicina (ECM);
- il **CEFPAS** realizza i Corsi di medicina dell'Emergenza Urgenza della Regione Siciliana (Delibera Giunta Regionale 284 del 2019), è impegnato a realizzare il Piano di attuazione della Sanità Digitale in Sicilia (D.A. n. 1192 del 09.12.2020), cura il sistema regionale di Telemedicina (D.A. n. 373 del 30.04.2021) ed è sede del Centro di Simulazione della Regione Siciliana (da ultimo finanziato con il D.A. 659 del 27 luglio 2020);
- la sede di Caltanissetta del **CEFPAS** è oggetto di un progetto di rifunzionalizzazione finanziato a valere sull'APQ Salute (Delibera Giunta Regionale 118 del 2021);
- **UNIME**, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto (commi 2 e 3), "organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale";
- ai sensi del successivo art. 4, comma 3, "l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di

organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”;

- il **CEFPAS** e **UNIME** per le loro caratteristiche e finalità istituzionali, rappresentano due enti propulsori e di strategica rilevanza per la realizzazione e conduzione di attività di formazione, aggiornamento, studio e ricerca;
- la creazione di sinergie tra **CEFPAS** e **UNIME** anche in virtù della loro sede e posizione logistico-strategica, può essere da stimolo per attivare importanti occasioni di collaborazione, confronto, promozione, ricerca e sviluppo;
- il **CEFPAS** e **UNIME** manifestano il comune interesse a programmare, intraprendere e realizzare attività per promuovere tali forme di collaborazione e sviluppo;
- la Legge 241/90 disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra le pubbliche amministrazioni, declinandone gli strumenti attuativi ed in particolare all'art. 15, prevede la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di *“concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Rinvio alle premesse

Le premesse, gli atti ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

ART. 2

Oggetto e finalità

Le parti stipulanti disciplinano il presente accordo con la finalità di creare sinergie, collaborare, sviluppare e consolidare iniziative che consentano la promozione e lo sviluppo di nuove forme ed opportunità di formazione, aggiornamento, studio e ricerca nell'ambito territoriale siciliano.

ART. 3

Ambiti di attuazione

Le attività che saranno realizzate in collaborazione tra le parti riguarderanno:

1. analisi dei fabbisogni formativi e definizione di innovazioni didattiche, metodologiche e logistiche per la realizzazione di corsi di laurea, specializzazione, Master di I, II livello e corsi di perfezionamento;
2. progettazione, coordinamento ed erogazione di corsi di laurea, corsi di aggiornamento e perfezionamento, e master di I e II livello;
3. attività di ricerca, documentazione, diffusione e produzione scientifica, comprese le attività di promozione, monitoraggio e valutazione riguardo ai temi e alle aree di comune interesse;
4. progetti a valere su risorse regionali, nazionali e comunitarie;
5. valorizzazione delle competenze del personale socio-sanitario tramite la strutturazione di percorsi con certificazione di crediti formativi universitari (CFU);

6. valorizzazione delle soft skills, tramite la strutturazione di percorsi per lo sviluppo e la certificazione delle competenze trasversali e delle life skills;
7. la realizzazione di percorsi intensivi, di summer e winter school;
8. percorsi di stage e tirocinio;
9. domiciliazione degli enti presso entrambe le sedi e disponibilità reciproca ad accogliere le attività dell'altro ente presso la propria sede;
10. ogni attività e ambito di collaborazione valutato dalle parti conducente per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali e delle finalità specifiche previste del presente accordo.

ART. 4

Accordi attuativi

Le modalità attuative della collaborazione tra le parti saranno di volta in volta regolate da specifici atti e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Convenzione e della normativa vigente.

Gli accordi disciplineranno le modalità con cui si attuerà la collaborazione tra le parti riguardo alle progettualità che si intenderanno realizzare, specificando gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa e gestionale.

Più nello specifico, gli accordi o convenzioni attuative dovranno dettagliare: a) obiettivi da realizzare; b) attività da svolgere; c) termini, condizioni e sedi di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) tipologia, modalità e gestione degli oneri finanziari; g) modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti; h) specifici aspetti relativi alla sicurezza; i) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabili l) regime di riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito ed ai fini delle attività concordate.

Le Convenzioni attuative, di volta in volta e di comune accordo tra le parti, potranno essere integrate e potranno prevedere l'adesione di soggetti ulteriori, ove ritenuto opportuno dalle parti, che possano contribuire con proprie risorse contribuire all'attuazione delle progettualità poste in essere.

ART. 5

Impegno tra le parti

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo Quadro, le parti si impegnano a consentire al personale coinvolto nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature, dell'expertise e del know-how aziendale di ognuna delle parti e si impegnano, altresì, a regolarne le modalità di accesso nell'ambito degli accordi specifici stipulati.

ART. 6

Comitato d'indirizzo e coordinamento

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 3, le parti istituiscono un **Comitato d'indirizzo e coordinamento**, con il compito di definire congiuntamente linee di azione comuni e temi programmatici oggetto dell'accordo quadro.

Il comitato è composto dai sottoscrittori del presente Accordo o loro delegati e da n. 2 componenti designati dalle parti ed individua al proprio interno un coordinatore delle attività del comitato.

Eventuali sostituzioni dei componenti possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone ufficiale comunicazione scritta.

Il comitato si occuperà di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse e potrà nominare di volta in volta, nell'ambito di ogni accordo attuativo, ulteriori referenti.

Il comitato potrà inoltre avvalersi del supporto dei dipendenti di entrambe le parti, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti, nonché di consulenti esterni qualora se ne rilevasse l'esigenza.

ART. 7

Oneri

La presente Convenzione non comporta oneri a carico delle Parti.

Eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 4 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi a valere sui finanziamenti ordinari e progettuali delle parti.

ART. 8

Riservatezza

Le parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno esplicitate negli atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo Quadro.

ART. 9

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

I segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività comuni oggetto del presente Accordo, sul materiale informativo, promozionale e su tutti i documenti relativi alle attività che saranno programmate nell'ambito degli accordi attuativi.

L'uso dei segni distintivi e di tutte le loro variabili grafiche e cromatiche dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzato dagli uffici competenti delle rispettive parti.

La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), sono fatti salvi eventuali diversi accordi stabiliti nelle convenzioni attuative in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite.

ART. 10

Proprietà intellettuale

Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dal Codice della proprietà industriale di cui al D.Lgs 10.02.2005 n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58, in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici, delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali

condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito dagli accordi attuativi sottoscritti successivamente e più nello specifico:

- a) ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo, ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
- b) i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà comune ai soggetti interessati.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo previo espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate e/o contenute negli accordi operativi che dovranno specificare anche le modalità per l'eventuale corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

ART. 11

Tutela dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali D.lg 30 Giugno 2003 n. 196 ed al Regolamento europeo sulla Protezione dei dati personali n. 679/2016 del 26.04.2016 noto anche come GDPR.

ART. 12

Durata e recesso

Il presente accordo ha la durata di quattro anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Resta salva la possibilità di recesso e risoluzione dell'atto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in ogni momento, qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione. In tal caso, la risoluzione del contratto dovrà essere comunicata per iscritto a mezzo PEC con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Restano salve, in caso di recesso, le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che non sia diversamente indicato nell'ambito delle singole convenzioni attuative.

ART. 13

Modifiche dell'Accordo

Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza dell'Accordo di collaborazione, può proporre all'altra modifiche di singole clausole che appaiono opportune o necessarie per il miglior esito della collaborazione tra le parti o che siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.

Ogni modifica al contratto necessita del preventivo accordo sottoscritto tra le parti.

Laddove ne sia ravvisata l'opportunità ed al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generali della collaborazione, le parti, possono inoltre estendere ad altri soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro.

ART. 14
Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi a mezzo PEC, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.

ART. 15
Risoluzione delle controversie e foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.

Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso, in via esclusiva, al Tribunale di Messina.

ART. 16
Registrazione e spese

Il presente Accordo, sottoscritto con firma digitale, è soggetto ad imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010. La registrazione è prevista solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

ART. 17
Norme di rinvio

Per quanto non previsto ed espressamente indicato nella presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.



il Direttore del Centro
Ing. Roberto Sanfilippo



Università
degli Studi di
Messina

il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea